

DELIBERAZIONE 19 APRILE 2012
148/2012/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVE AGLI ANNI DAL 1999 AL 2009, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE, NON TRASFERITA ALL'ENEL S.P.A., SEA SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2012

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2009, ARG/elt 168/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 169/09);

- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/elt 22/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 22/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2011, AGI 10/11 (di seguito: deliberazione AGI 10/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione IV, n. 296 del 2008 (di seguito: sentenza TAR Lombardia 296/08);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, 4 aprile 2011, n. 910/2011 (di seguito: la sentenza TAR Lombardia 910/2011);
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 24 giugno 2011 prot. n. 3129 (prot. Autorità n. 17654/A del 30 giugno 2011) (di seguito: comunicazione 3129/2011);
- la comunicazione della Cassa del 11 gennaio 2012 prot. 42 (prot. Autorità n. 1499/A del 19 gennaio 2012) (di seguito: comunicazione 42/2012);
- la comunicazione della Cassa del 24 febbraio 2012 prot. 1312 (prot. Autorità n. 5900/A del 27 febbraio 2012) (di seguito: comunicazione 1312/2012);
- la comunicazione della Cassa del 21 marzo 2012 (prot. Autorità n. 8806 del 22 marzo 2012) (di seguito: comunicazione 21 marzo 2012);
- la comunicazione della Cassa del 5 aprile 2012 prot. 1834 (prot. Autorità n. 10769 del 5 aprile 2012) (di seguito: comunicazione 1834/2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 168/09 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive per gli anni dal 1999 al 2007 per l'impresa SEA Favignana S.p.A.;
- con la deliberazione ARG/elt 84/10 l'Autorità ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2008 per la predetta società, mentre con la deliberazione

ARG/elt 22/11 ha determinato l'aliquota definitiva per l'anno 2009 e ha rettificato quella relativa all'anno 2008.

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa SEA Favignana S.p.A. ha presentato ricorso presso il TAR Lombardia, avverso le deliberazioni ARG/elt 168/09 e ARG/elt 84/10;
- la sentenza del TAR Lombardia 910/2011 ha accolto parzialmente il predetto ricorso, annullando i provvedimenti impugnati nella parte in cui – ai fini della quantificazione dell'ammontare di integrazione tariffaria – omettevano di riconoscere la remunerazione della totalità del capitale sociale iscritto a bilancio, in seguito a nuova sottoscrizione; e che al riguardo il Tar Lombardia ha ritenuto che tale sottoscrizione dovesse essere considerata in quanto l'Autorità non avrebbe provato la sua natura meramente finanziaria;
- la predetta sentenza è stata appellata dall'Autorità e dalla Cassa; e che tuttavia, quest'ultima, con la comunicazione 3130/2011, stante la natura esecutiva della citata sentenza, ha autonomamente provveduto alla quantificazione delle partite economiche derivanti dal principio di diritto formulato dal TAR Lombardia, precisando peraltro che tale comportamento non costituisce acquiescenza a tale decisione e che pertanto deve farsi salvo l'eventuale diverso esito dell'appello innanzi al Consiglio di Stato;
- inoltre, con la medesima comunicazione sopra richiamata, la Cassa, invece di rinnovare il procedimento istruttorio per sottoporre all'Autorità una nuova proposta di aliquote tariffarie da determinare ai sensi della legge 10/91, ha direttamente erogato le somme calcolate sulla base del principio enunciato dalla sentenza 910/2011;
- la Cassa con comunicazione 42/2012, ha precisato all'impresa interessata, di aver disposto, in conseguenza della sentenza 910/2011, l'avvio di un procedimento volto a rinnovare le istruttorie per la presentazione all'Autorità di una proposta di determinazione delle aliquote relative agli anni dal 1999 al 2009;
- con la citata comunicazione, la Cassa ha illustrato anche le modalità e criteri che sarebbero stati seguiti per lo svolgimento delle predette istruttorie e, in particolare, la Cassa ha evidenziato la presenza di un errore nell'algoritmo impiegato per il calcolo della remunerazione del patrimonio netto, il quale ha determinato la sottostima di tale remunerazione e pertanto dell'aliquota di integrazione;
- con comunicazione 1312/2012, la Cassa ha trasmesso all'Autorità la proposta di rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2009 spettanti all'impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
- le proposte di aliquota di cui al precedente punto sono state formulate:
 - a) tenendo conto del principio enucleato dalla sentenza 910/2011, cui peraltro il presente provvedimento non costituisce acquiescenza;
 - b) della necessità di correggere l'errore presente nell'algoritmo adottato per il calcolo della remunerazione del patrimonio netto, che ne ha comportato la sottostima;
- con la comunicazione del 21 marzo 2012, la Cassa ha comunicato all'Autorità la presenza di un errore nella determinazione delle aliquote di integrazione

tariffaria per gli anni dal 2005 al 2009, di cui alla precedente comunicazione 1312/2012;

- con la comunicazione 1834 la Cassa ha nuovamente trasmesso all'Autorità la proposta di rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni dal 1999 al 2009 spettanti all'impresa SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
- con riferimento alla proposta di rideterminazione dell'aliquota relativa all'anno 2009, la proposta effettuata dalla Cassa giustifica un intervento in via di autotutela dell'Autorità finalizzato, quanto meno, a riformare la deliberazione ARG/elt 22/11, rideterminando l'aliquota relativa all'anno 2009 sulla base di una nuova proposta formulata dalla Cassa;
- in conseguenza a quanto precisato alla precedente lettera (a), qualora l'appello dell'Autorità e della Cassa avverso la sentenza 910/2011 fosse accolto dal Consiglio di Stato, l'Autorità revocherà il presente provvedimento e la Cassa dovrà rinnovare nuovamente l'istruttoria ai fini di una nuova rideterminazione delle medesime aliquote tariffarie.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2009 per l'impresa SEA Favignana S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento tenendo conto:
 - a. del principio enunciato dalla sentenza 909/2011, in merito alla necessità di considerare l'effettivo capitale sociale iscritto a bilancio nel periodo dal 1999 in poi;
 - b. della necessità di correggere l'errore dell'algoritmo di calcolo sinora adottato per determinare la remunerazione del patrimonio netto, che ne ha comportato la sottostima;
- che l'aliquota relativa all'anno 2009, per l'impresa SEA Favignana S.p.A, si applichi, come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2010, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
- prevedere che la Cassa ricalcoli i conguagli tra gli importi erogati in acconto e gli importi dovuti sulla base delle aliquote di integrazione tariffaria approvate, come rideterminate nel presente provvedimento

DELIBERA

1. di rideterminare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per ogni kWh venduto dall'impresa SEA Favignana S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di prevedere che la Cassa ricalcoli l'importo a conguaglio dell'impresa, utilizzando le aliquote corrette come previsto al precedente punto 1;

3. di disporre che, per l'anno 2010 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa SEA Favignana S.p.A., a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota approvata per l'anno 2009, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2010 pari alla componente combustibile dell'aliquota per l'anno 2009 approvata con il presente provvedimento;
4. che il presente provvedimento non costituisce acquiescenza alla sentenza 910/2011. In caso di accoglimento dell'appello promosso dall'Autorità e dalla Cassa avverso la predetta sentenza, la Cassa dovrà avviare immediatamente il procedimento per la rinnovazione delle istruttorie finalizzate alla presentazione di una nuova proposta di rideterminazione delle aliquote di cui al punto 1;
5. di notificare il presente provvedimento alla Cassa e all'impresa SEA Favignana S.p.A;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 aprile 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni